



SENT. n. 52/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

Composta dai signori magistrati:

Piero Carlo	FLOREANI	Presidente
Alessandro	BENIGNI	Consigliere
Antonino	GRASSO	Consigliere -relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21793 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale contro Roberto Alberti, nato a La Spezia (SP) il 30 marzo 1960, cod. fisc. LBRRRT60C30E463D, ivi residente in via Gio Batta Valle, n. 8, int. 15, n.c.

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa.

Udito, nella pubblica udienza del 18 giugno 2026, il Pubblico ministero, in persona del V. procuratore generale Adriano Gribaudo, e data per letta la relazione del consigliere relatore.

Ritenuto in

FATTO

Con citazione depositata il 30 gennaio 2026, la Procura regionale ha convenuto in giudizio Roberto Alberti per sentirlo condannare al risarcimento del danno, in favore del Ministero della Giustizia, pari ad euro 52.229,68,

	ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria decorrente dal giudicato penale e successivi accessori.	
	Risulta dalla citazione che con sentenza definitiva n. 70/2024, per la fattispecie di peculato, assunta ai sensi degli artt. 444 e segg. c.p.p. dal G.I.P. del Tribunale in data 28.2.2024, è stata applicata nei confronti del convenuto la pena di un anno e dieci mesi di reclusione. La predetta decisione è divenuta irrevocabile in data 21 marzo 2024. La condanna riguarda uno specifico episodio di peculato posto in essere dal convenuto, iscritto all'albo dei commercialisti, in qualità di curatore fallimentare della società Fantasio S.n.c. di Bruzzese Antonio & C.. Svolta l'istruttoria di competenza, con l'acquisizione anche degli atti delle indagini preliminari, è risultato che il convenuto si è appropriato della somma di oltre euro 26.000, spettanti alla procedura fallimentare, versandoli sul proprio conto corrente bancario, trattenendoli per anni prima di riversarli a favore dell'INPS, creditore avente titolo. In particolare, in data 16 giugno 2016, estinto il libretto a risparmio n. 8049727, acceso presso Unicredit Banca ed intestato alla procedura fallimentare menzionata, ha versato mediante disposizione di bonifico la somma di euro 26,114,84 ivi giacente, sul proprio conto corrente n. 00311/46417383 acceso presso Credit Agricole. Dopo 6 anni, il 9 giugno 2022 – come da progetto di riparto finale del 5 maggio 2016 depositato presso la cancelleria del Tribunale – ha versato all'ente creditore INPS euro 24.776,88 con bonifico dal proprio conto corrente, previa creazione della provvista mediante accreditamento di bonifico bancario di euro 26.123,81 della stessa data (9.6.22) proveniente dal conto corrente di ProData S.r.l., di cui era legale rappresentante. Ravvisata una fattispecie di danno erariale ed emesso rituale invito a dedurre (notificazione avvenuta il 3.7.2025)	
	2	

	pervenivano al PR le deduzioni del prevenuto, incentrate essenzialmente	
	sull'avvenuta spontanea restituzione da parte dell'invitato delle somme di spettanza dell'Inps e sull'assenza di efficacia <i>extra</i> penale della sentenza c.d. di patteggiamento. Chiesta l'autorizzazione alla proroga dei termini per il deposito della citazione, concessa con ordinanza n. 1 del 23 gennaio 2026, la Procura, ritenendo non dirimente la difesa svolta dall'invitato, ha contestato il danno in questione. L'organo requirente, sulla scorta degli accertamenti effettuati nel corso delle indagini preliminari, unitamente agli atti trasmessi dall'amministrazione, ritiene provato che il convenuto si sia appropriato di somme spettanti alla procedura fallimentare, somme di cui aveva la disponibilità in ragione del suo incarico pubblico, risultanti dalle operazioni determinative dell'attivo societario, pari ad euro 26.114,84, che provvedeva a prelevare dal conto della procedura, segnatamente dal deposito nominativo n. 8049727 – intestato alla società Fantasio S.n.c. di Bruzzese Antonio & C in fallimento – presso l'Agenzia 08337 di La Spezia D'Azeglio di Unicredit S.p.a., e a versare mediante bonifico sul proprio IBAN n. IT90M060301070000046417383.	
	La suddetta somma è stata impiegata dal predetto convenuto per scopi personali e solo sei anni dopo, a seguito della verifica fiscale da parte della Guardia di finanza il 27.2.2020, egli procedeva a ricostituire su un proprio conto personale la provvista necessaria ed a versare la limitata somma di euro 24.776,88 a favore di INPS quale creditore della procedura fallimentare, come risultante dal piano di riparto finale del 5 maggio 2016, predisposto dallo stesso curatore (versamento in data 9.6.2022). La Procura contesta il danno alla reputazione del Ministero della Giustizia, per conto del quale egli agiva nell'esercizio del <i>munus publicum</i> di curatore fallimentare. Nella fattispecie, il danno sarebbe	
	3	

	azionabile anche in base alla sentenza c.d. patteggiata e significativo, trattandosi di pregiudizio arrecato da un soggetto che avrebbe dovuto contribuire ad assicurare la giustizia in un delicato settore, quale quello dei fallimenti. In ordine all'eco avuto dalla vicenda illecita all'esterno dell'amministrazione si richiama l'articolo de 'La Nazione' del 4 marzo 2024 e l'articolo pubblicato online su www.lanazione.it . Relativamente al <i>quantum</i> , trattandosi di fatti accaduti nel corso dell'anno 2016 e che si sono protratti sino al 2022, risulterebbe applicabile l'art. 1 (co. 62) della legge 6 novembre 2012, n.190, dunque il criterio c.d. del <i>duplum</i> . Considerato che l'appropriazione ha riguardato la somma di euro 26.114,84, per l'effetto, il danno è stato quantificato nella somma complessiva pari ad euro 52.229,68, oltre alla rivalutazione monetaria dovuta a far tempo dal giudicato, ovvero dal 21 marzo 2024.	
	Il convenuto non si è costituito.	
	All' udienza odierna, il Pubblico ministero ha chiesto la condanna come da citazione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. In relazione alla mancata costituzione in giudizio del convenuto il Collegio deve vagliare in via pregiudiziale la regolarità del contraddittorio.	
	La citazione in giudizio, con il pedissequo decreto presidenziale, è stata notificata all'indirizzo pec: roberto.alberti285@pec.commercialisti.it	
	A norma dell'art. 6, quarto comma, c.g.c., le notificazioni degli atti possono essere effettuate direttamente agli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti in pubblici elenchi o registri. Considerato che il predetto indirizzo digitale risulta dall'elenco INIPEC del Ministero (già) dello Sviluppo	
	4	

	economico, deve allora ritenersi validamente instaurato il rapporto proces-	
	suale, con conseguente contumacia del convenuto.	
	2. La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.	
	2.1. La Procura ha azionato il danno <i>de quo</i> in quanto patito dal Mini-	
	stero della Giustizia, con il quale il convenuto, in virtù dell'ufficio di curatore	
	fallimentare ricoperto, sarebbe stato in rapporto di servizio.	
	La Sezione si è già pronunciata circa l'esistenza di siffatto rapporto ri-	
	spetto a soggetti esterni alla pubblica amministrazione e tuttavia investiti di	
	una pubblica funzione, regolamentata da norme funzionali al perseguimento di	
	interessi pubblici strumentali all'esercizio dell'attività giudiziaria (Sez. Ligu-	
	ria, n. 15/2024). Nella stessa prospettiva si è posta la giurisprudenza di questa	
	Corte con specifico riferimento al curatore fallimentare (Sez. Liguria, n.	
	3/2026; Sez. Umbria, n. 32/2023; Sez. Lombardia, n. 24/2012).	
	All'esistenza del rapporto di servizio, segue la giurisdizione della Corte	
	rispetto alla vicenda dedotta in giudizio.	
	2.2. La sentenza per cui è intervenuto l'accertamento della responsabi-	
	lità penale del convenuto è la n. 70/2024, assunta, ai sensi degli artt. 444 e segg.	
	c.p.p., dal G.I.P. del Tribunale di La Spezia in data 28 febbraio 2024, con cui	
	è stata applicata la pena di un anno e dieci mesi di reclusione per il reato di	
	peculato. La predetta decisione è divenuta irrevocabile in data 21 marzo 2024.	
	La Procura regionale ha argomentato circa la piena utilizzabilità di sif-	
	fatta sentenza nei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile.	
	Sulla questione, la Sezione si è già pronunciata, ora riconoscendo	
	l'azionabilità del danno all'immagine nell'ipotesi di sentenza di condanna c.d.	
	patteggiata (sent. n. 114/2024), ora escludendo che la sentenza c.d. di	
	5	

	patteggiamento sia equiparabile a una pronuncia di condanna nei giudizi civili,	
	disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento	
	della responsabilità contabile (sent. n. 59/2025).	
	Il Collegio deve prendere atto che la giurisprudenza si è venuta conso-	
	lidando nel primo senso, ammettendo che la sentenza c.d. patteggiata sia ido-	
	nea ad integrare il presupposto processuale per l'affermazione della responsa-	
	bilità a titolo di danno all'immagine (Sez. II, n. 96/2026, di conferma della	
	predetta sentenza della Sezione n. 114/2024, alla quale si rinvia ai sensi	
	dell'art. 17 delle Norme di attuazione del Codice di giustizia contabile.	
	2.3. Il Collegio ritiene di dare continuità all'indirizzo interpretativo per	
	cui il danno all'immagine, dopo l'entrata in vigore del codice di giustizia con-	
	tabile, è risarcibile a fronte di reati, accertati con pronuncia passata in giudi-	
	cato, commessi «a danno» delle pubbliche amministrazioni (Sez. Liguria, n.	
	73/2023; n. 59/2025; n. 3/2026). Siffatto indirizzo è stato da ultimo condiviso	
	dall'organo nomofilattico della Corte (SS.RR., n. 3/2026/QM).	
	Nel caso per cui è giudizio, comunque, la questione non ha particolare	
	rilievo, atteso che viene in evidenza un reato di peculato che tipicamente, per	
	un verso, è contro la pubblica amministrazione e, per un altro verso, si risolve	
	in danno della stessa amministrazione (<i>ex multis</i> , Cass. pen., VI, 39546/2024).	
	Per il danno all'immagine sofferto dall'amministrazione pubblica, la ri-	
	sarcibilità costituisce un principio del tutto consolidato nella giurisprudenza	
	sia di questa Corte (SS.RR., n. 10/2003/QM) che della Corte di cassazione	
	(Sez. un., n.5568/97; Id., n. 744/99) univoche nel ravvisare tale fattispecie nel	
	grave nocumento arrecato al prestigio, all'immagine ed alla personalità pub-	
	blica della P.A., in conseguenza e quale effetto della condotta delittuosa	
	6	

	serbata dai propri agenti. Le condotte delittuose sono di per sé idonee, in par-	
	ticolare modo ove percepite all'esterno, a pregiudicare l'immagine, il prestigio	
	e la personalità dell'Amministrazione, senza necessità, affinché tale pregiudi-	
	zio si realizzi, che siano sostenute e dimostrate <i>le spese necessarie al ripristino</i> ,	
	le quali, eventualmente, costituiscono solo <i>uno dei possibili parametri della</i>	
	<i>quantificazione equitativa del risarcimento</i> (SS.RR., n. 1/2011/QM). Quest'ul-	
	tima viene basata su un'analisi in concreto delle singole fattispecie di compor-	
	tamento illecito e si fonda su una serie di indicatori ragionevoli, di natura og-	
	gettiva -inerenti alla natura del fatto, alle modalità di perpetrazione dell'evento	
	pregiudizievole, alla reiterazione dello stesso- di natura soggettiva -legati al	
	ruolo rivestito dal pubblico dipendente nell'ambito della pubblica amministra-	
	zione- di natura sociale -legati alla negativa impressione suscitata nell'opi-	
	nione pubblica ed anche all'interno della stessa amministrazione, al <i>clamor</i>	
	<i>fori</i> e alla diffusione ed amplificazione del fatto operata dai mass-media (di	
	recente Sez. Liguria, n. 73/2023). Giusta art. 1, comma 1- <i>sexies</i> , della legge n.	
	20 del 1994, come inserito dall'art. 1, comma 62, della legge n. 190/ del 2012,	
	secondo cui <i>l'entità del danno all'immagine ... si presume, salva prova contra-</i>	
	<i>ria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra</i>	
	<i>utilità illecitamente percepita dal dipendente.</i>	
	Nel caso di specie, sussiste il giudicato penale di condanna/patteggiag-	
	mento per un reato di peculato, reato tipicamente integrato (anche) dall'ingi-	
	usto profitto realizzato dal reo, con danno per l'amministrazione. Risulta sussi-	
	stente anche lo <i>strepitus fori</i> , stante l'avvenuta divulgazione a mezzo stampa	
	dei fatti illeciti rilevanti. Il convenuto ha conseguito una ingiusta locupleta-	
	zione pari ad euro 26.114,84, corrispondente alla somma di cui si è appropriato	
	7	

	nella qualità di curatore fallimentare, trattenendola per quasi sei anni. Pertanto,	
	applicando il suddetto criterio del <i>duplum</i> il danno all'immagine viene deter-	
	minato in euro 52.229,68, somma già rivalutata.	
	In definitiva, la domanda è fondata nei termini suddetti. Il pregiudizio	
	accertato si risolve integralmente in danno erariale risarcibile, atteso che non	
	opera il limite al risarcimento introdotto dall'art. 1, comma primo, lett. a), n.	
	5, della legge 22 gennaio 2026, n. 1, trattandosi di responsabilità a titolo di	
	dolo con indebito arricchimento.	
	Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al saggio legale, sino	
	all'effettivo soddisfo. Le spese di giustizia seguono la soccombenza e sono	
	liquidate come da dispositivo.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, de-	
	finitivamente pronunciando, accerta la responsabilità amministrativa di Alberti	
	Roberto e, per l'effetto, lo condanna al risarcimento del danno, in favore del	
	Ministero della Giustizia, di euro 52.229,68 (cinquantaduemila/229,68)	
	somma già rivalutata. Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al sag-	
	gio legale, sino all'effettivo soddisfo.	
	Le spese di giustizia seguono la soccombenza e sono liquidate con nota	Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 174, le spese di
	a margine della presente sentenza.	giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 242,33 (euro Duecentoquarantadue/33).
	Manda alla Segreteria della Sezione per i successivi adempimenti.	Genova, 2 luglio 2026
	Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 18 giugno 2026.	Il Direttore della Segreteria Elena Asta (f.to digitalmente)
	Il consigliere est.	Il Presidente
	Antonino Grasso	Piero Carlo Floreani
	(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)
	8 Depositata in Segreteria il 2 luglio 2026 Il Direttore della Segreteria Elena Asta (f.to digitalmente)	